

**BOZZE DI STAMPA**

**11 marzo 2016**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (1581)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **01.100**

BONFRISCO, TARQUINIO

*All'articolo, premettere il seguente:*

#### **«Art. 01**

*(Avanzamenti di carriera a titolo onorifico)*

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2018 e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1, che

non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati penali ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative del presente articolo».

*Conseguentemente, nel titolo del provvedimento, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per avanzamenti di carriera a titolo onorifico».*

---

### **1.100**

GUALDANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-bis», comma 1, sostituire le parole: «in congedo assoluto» con le seguenti: «in congedo nella categoria della riserva».*

---

### **1.101**

DIVINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. La promozione di cui ai commi 1 e 2 è concessa di diritto, a prescindere dal grado rivestito, a tutti gli Ufficiali e Sottufficiali di tutti i corpi e ruoli di cui al punto 4, decorati al valor militare ed al valor civile».*

---

### **1.102**

GUALDANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-ter» sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) siano stati collocati in congedo nella categoria della riserva al termine del periodo di ausiliaria o al raggiungimento del limite di età prevista per il grado e ruolo d'appartenenza, rinunciando ad essere collocato nella categoria dell'ausiliaria;».*

---

### **1.103**

DIVINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-ter» comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) siano stati giudicati negli ultimi 25 anni di servizio con almeno 20 anni da "eccellente" e 5 anni da "superiore alla media"».

---

### **1.104**

GUALDANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-quater», sostituire ovunque ricorrono le parole: «in congedo assoluto» con le seguenti: «in congedo nella categoria della riserva».*

---

### **1.105**

GUALDANI

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-quinquies», comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, se non per gravi esigenze di mobilità».*

---

### **1.106**

DIVINA

*Al comma 1, capoverso «Art. 1084-sexies», sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Gli Ufficiali ed i Sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge possedano i requisiti di cui agli articoli 1084-bis e 1084-ter possono presentare domanda di concessione della promozione allegando copia del bonifico o versamento con conto corrente postale dell'importo di euro 100 per concorrere alle spese necessarie per elaborare il provvedimento da parte del Ministero competente».

---

**Art. 2.**

**2.0.100**

DIVINA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis**

*(Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla Legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 563 e 564».

*Conseguentemente, modificare il titolo del provvedimento come segue: «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Estensione ai militari vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo».*

---